

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 17 maggio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516

Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516

Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa»,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa»,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

LEGGE 15 maggio 1952, n. 456.

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati Pag. 1798

LEGGE 15 maggio 1952, n. 457.

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino. Pag. 1798

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 maggio 1952, n. 458.

Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze Pag. 1799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 459.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea delle parrocchie di Sant'Anna all'Oliveto e di Santa Lucia, in Cava dei Tirreni (Salerno) Pag. 1800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 460.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea dell'Immacolata, con sede in Lucca Pag. 1800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 461.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, con sede in Siracusa Pag. 1800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 462.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea «æque principaliter» delle parrocchie di Santa Maria, in frazione Rofelle del comune di Badia Tedalda e di San Tommaso, in frazione Montebotolino dello stesso Comune. Pag. 1801

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 463.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Mantineo del comune di Cessaniti (Catanzaro) Pag. 1801

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 464.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Monteverde, in comune di Grumo Appula (Bari) Pag. 1801

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1951.

Autorizzazione alla «Società Italiana Cauzioni - S.I.C.», con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione nel ramo cauzioni limitatamente alle garanzie di contratto. Pag. 1801

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.

Approvazione dei modelli di alcuni registri e certificati occorrenti per i servizi della Navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631. Pag. 1801

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1952.

Composizione del Consiglio generale dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino Pag. 1811

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1952.

Determinazione del saggio di interesse sui finanziamenti che gli Istituti di previdenza faranno sui fondi propri.

Pag. 1812

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 1812

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Presentazione di documenti per il concorso alla cattedra di radiologia nell'Università di Cagliari espletato nel 1950 Pag. 1812

Ministero dei lavori pubblici:

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1951, n. 6172, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 246 del 25 ottobre 1951. Pag. 1812

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciassette posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo della A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1951, n. 6173, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 249 del 29 ottobre 1951 Pag. 1812

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami ad undici posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico della A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1951, n. 6174, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 del 30 ottobre 1951 Pag. 1812

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 115 DEL 17 MAGGIO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Cartiera Fedrigoni e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1952. — « **Motta S. p. A. per l'industria dolciaria ed alimentare** » in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 22ª estrazione del 21 aprile 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Savona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società termoelettrica veneta, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1952. — **S.A.C.I.P. - Società Anonima Commerciale Immobiliare Padovana, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1952. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1952. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGI 15 maggio 1952, n. 456.

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGI 15 maggio 1952, n. 457.

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 maggio 1952, n. 458.

Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'ordine « Al merito della Repubblica Italiana » e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Le onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica Italiana » possono essere conferiti a cittadini italiani e a stranieri.

Art. 2.

Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il ventesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.

Art. 3.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, determina per ciascun anno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di attività che rientra nelle rispettive competenze.

Art. 4.

Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti istruttori giustificativi.

Le segnalazioni per onorificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti all'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso, perchè sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopo che i pareri da questa espressi gli siano stati comunicati dal cancelliere, predisporre le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.

Art. 6.

I decreti di concessione delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo dell'Ordine.

Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia delle nomine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e alla partecipazione e al rilascio dei diplomi agli interessati.

Art. 7.

Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine.

La disposizione del comma precedente non si applica alle onorificenze conferite a stranieri nelle forme particolari previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge.

Art. 8.

Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione e prima della registrazione, risultino gravi circostanze che sconsiglino il conferimento dell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto di concessione o disporre perchè esso abbia ulteriore corso.

Art. 9.

Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; se la registrazione sia già avvenuta il Presidente del Consiglio promuove la revoca del decreto di concessione.

Art. 10.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità.

Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine.

La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione.

Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'art. 5 della legge.

Art. 11.

Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del Codice penale, il cancelliere dell'Ordine dispone l'annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.

Art. 12.

Del decreto del Presidente della Repubblica che dispone la revoca di una onorificenza è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Il cancelliere del giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna divenuta definitiva per delitto a carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla segreteria dell'Ordine copia della sentenza.

Art. 14.

Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente decreto sotto le lettere *A, B, C, D, E*.

Art. 15.

Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di cui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 1952.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 57. — FRASCA

ALLEGATO

A)

La decorazione di 1ª classe (cavaliere di gran croce) è costituita da:

1) una croce di smalto bianco a quattro braccia uguali (croce greca), bordata e pallinata in oro, della misura di mm. 65, con al centro una stella in rilievo a cinque punte in oro e fra le braccia quattro aquile romane ad ali spiegate pure in oro.

La croce è sormontata da una corona portante tre torri in oro aventi ciascuna tre merli. Essa va appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm. 101 di altezza è verde bandiera con una banda rossa per lato di mm. 9. Il verde ed il rosso rappresentano i colori dell'ordine;

2) una placca del diametro di mm. 85 a forma di raggiatura convessa, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella già descritta, ma della misura di mm. 50. La placca si porta sul petto a sinistra.

La decorazione di gran cordone consiste, oltre che nella placca indicata al n. 2), nella stessa croce già descritta, ma della misura di mm. 50, da portarsi al collo, appesa ad un collare in oro formato da un rosone centrale con le cifre intrecciate R. I.

Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1ª classe per le donne, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm. di altezza.

B)

La decorazione di 2ª classe (grande ufficiale) è costituita da:

1) una croce il cui braccio misura 50 mm. e che per il resto ha le stesse caratteristiche della decorazione di 1ª classe; essa va portata al collo appesa ad un nastro con i colori dell'ordine di mm. 50 di altezza e bande laterali di 4 mm. l'una;

2) una placca del diametro di mm. 75 con le stesse caratteristiche descritte sub A; essa va portata sul petto a sinistra.

La decorazione di 2ª classe per le donne è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'ordine.

C)

La decorazione di 3ª classe (commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i colori dell'ordine, da portarsi al collo, del tutto uguale a quella di 2ª classe.

Per le donne, la decorazione di 3ª classe è identica a quella descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'ordine.

D)

La decorazione di 4ª classe (cavaliere ufficiale) consiste nella croce, uguale a quella di 3ª classe, ma della misura di mm. 38, appesa ad un nastro con i colori dell'ordine di mm. 37 di altezza con bande laterali di mm. 3, con sovrapposta una coccarda di mm. 24 di diametro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

Per le donne, la decorazione di 4ª classe è in tutto identica a quella descritta per gli uomini nella foggia e nell'uso.

E)

La decorazione di 5ª classe (cavaliere) consiste nella croce, uguale a quella di 4ª classe, senza coccarda sul nastro; essa va portata appesa sul lato sinistro del petto.

Per le donne, la decorazione di 5ª classe è identica a quella descritta per gli uomini nella foggia e nell'uso.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 459.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea delle parrocchie di Sant'Anna all'Oliveto e di Santa Lucia, in Cava dei Tirreni (Salerno).

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cava e Sarno in data 1º ottobre 1951, relativo all'unione temporanea delle parrocchie di Sant'Anna all'Oliveto e di Santa Lucia, in Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 460.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea dell'Immacolata, con sede in Lucca.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea dell'Immacolata, con sede in Lucca.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 461.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, con sede in Siracusa.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, con sede in Siracusa.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 462.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria, in frazione Rofelle del comune di Badia Tedalda e di San Tommaso, in frazione Montebotolino dello stesso Comune.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sansepolcro in data 1° ottobre 1950, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria, in frazione Rofelle del comune di Badia Tedalda e di San Tommaso, in frazione Montebotolino dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 463.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Mantineo del comune di Cessaniti (Catanzaro).

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mileto in data 14 aprile 1946, integrato con dichiarazione 5 novembre 1950, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Mantineo del comune di Cessaniti (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 marzo 1952, n. 464.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Monteverde, in comune di Grumo Appula (Bari).

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari in data 2 dicembre 1950, integrato con postilla 27 ottobre 1951, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Monteverde, in comune di Grumo Appula (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1951.

Autorizzazione alla « Società Italiana Cauzioni - S.I.C. », con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione nel ramo cauzioni limitatamente alle garanzie di contratto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda, con la quale la « Società Italiana Cauzioni », con sede in Roma, via della Mercede n. 12, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo cauzioni limitatamente alle garanzie di contratto;

Visto lo statuto sociale;

Considerato che la Società dispone di un capitale di L. 50 milioni, di cui 25 milioni versati e che ha provveduto ad effettuare il prescritto deposito cauzionale a garanzia della massa degli assicurati;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società Italiana Cauzioni S.I.C. » società per azioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo cauzioni limitatamente alle garanzie di contratto.

Roma, addì 14 agosto 1951

Il Ministro: CAMPILLI

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.

Approvazione dei modelli di alcuni registri e certificati occorrenti per i servizi della Navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 21, 146, 169, 176, 232 del Codice della navigazione;

Visti gli articoli 67, 81, 82, 144, 146 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto Presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dei modelli dei registri d'iscrizione delle navi e dei galleggianti, del giornale di bordo, del registro di carico, del certificato d'iscrizione delle imprese autorizzate a costruire navi per la navigazione interna e del registro delle navi e dei galleggianti in costruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, annessi al presente decreto e riguardanti rispettivamente:

A registro d'iscrizione delle navi a motore o senza motore;

B registro d'iscrizione dei galleggianti;

C giornale di bordo;

D registro di carico;

E certificato d'iscrizione delle imprese costruttrici;

F registro delle navi e dei galleggianti in costruzione.

Roma, addì 10 aprile 1952

Il Ministro: MALVESTITI



ALLEGATO A
Mod. I.G.M. 350/388

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ispettorato compartimentale per

Ispettorato di porto di

Ispettorato compartimentale per

Ispettorato di porto di

REGISTRO DI ISCRIZIONE DELLE NAVI A MOTORE E SENZA MOTORE

per la categoria

REGISTRO DI ISCRIZIONE DELLE NAVI A MOTORE O SENZA MOTORE

per la categoria

Registro composto di n. fogli numerati e muniti del timbro d'ufficio

Iniziato il dal n.

Terminato il al n.

. addi

Art. 146 Codice della navigazione
(R. D. 30 marzo 1942, n. 237)

Art. 67 Regolamento per la navigazione interna
(D. P. 28 giugno 1940, n. 631)

(Dimensioni: base cm. 35, altezza cm. 50)
(Copertina del registro)

Il Capo dell'Ispettorato di porto



.

(Ultima pagina del registro)



ALLEGATO B
MOD. I.G.M. 389-bis

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ispektorato compartimentale per

Ispektorato di porto di

Ispektorato compartimentale per

Ispektorato di porto di

REGISTRO DI ISCRIZIONE DEI GALLEGGIANTI

Registro composto di n. fogli numerati e muniti del timbro d'ufficio

Iniziato il dal n.

Terminato il al n.

. addi

Registro N.

Art. 146 Codice della navigazione
(R. D. 30 marzo 1947, n. 327)

Art. 67 Regolamento per la navigazione interna
(R. D. 28 giugno 1949, n. 681)

(Dimensioni base cm. 35, altezza cm. 50)
(Copertina del registro)

Il Capo dell'Ispektorato di porto



(Ultima pagina del registro)

Registro di iscrizione delle navi a motore e senza motore e dei galleggianti.

Data	Scove Passaggi di proprietà	Timbro e firma
Data	Iscrizioni di privilegio e di ipoteca	Timbro e firma
Data	Annotazioni varie	Timbro e firma

(2. pagina)

Registro di iscrizione dei galleggianti - Testo

N.

Numero di protocollo di iscrizione	Data di iscrizione	Cantiere costruttore	Numero di iscrizione	Nome del galleggiante	Proprietario	Documenti presentati
			Uso al quale è addeito il galleggiante			Certificato di residenza (Cittadinanza Italiana. Alto di costituzione di socie. a titolo di proprietà del galleggiante) Certificato di stazza del R.I.N. Certificato di stazza del P.I.G.M.C.I.C. Certif. di idoneità della caldaia
Porto abituale di attracco	Sistema di propulsione		Estremi atti di concessione			
N. uomini d'equipaggio	Caratteristiche del motore		N. dei passeggeri	Marca e tipo		
Tipo del gallegg.	Lunghezza		Caratter. dello scafo	Anno di costruzione		
Larghezza max.	Altezza di costruz.		Immersione a v.	Macricola		Certificato rilasciato da
Immersione a p. c.	Dislocamento a v.		Dislocamento a p. c.	Consumo (per h/p)		valevole fino al
Stazza lorda	Stazza netta		Portata	Tempi		Certificato rilasciato da
Altri motori	Dati particolari per motori a vapore		Descrizione delle attrezzature	Alcagaggio		valevole fino al
Data	Passaggi di proprietà		Timbro e firma	Potenza (effettiva)		Certificato rilasciato da
			Firma	Peso del motore		valevole fino al
			Rilasciata licenza N.	Il Capo dell'Ispecc. di porto		il

(1) Unità di misura.
(2) Aggiornamenti.



MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

ALLEGATO C
MOD. I.G.M. 333-619

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ispettorato compartimentale per

Ispettorato di porto di

GIORNALE DI BORDO

per navi addette a trasporti in servizio pubblico su acque interne

Art. 176 Codice della navigazione
(R. D. 30 marzo 1942, n. 327)

Art. 81 Regolamento per la navigazione interna
(D. P. 28 giugno 1949, n. 631)

Il presente giornale di bordo composto di n. carte, ognuna delle quali è bollata con il timbro dell'ufficio è rilasciato al (1) della stazza di tonn. iscritta al n. e con il nome nel registro dell'Ispettorato di porto di entrata in servizio il Il presente libro deve essere tenuto per ordine di data, di seguito, senza interlinee o trasporti a margine, senza abrasioni e con gli spazi vuoti riempiti con linee a penna.

*Il Capo
dell'Ispettorato di porto*



. addì

1) Tipo della nave.

(Ultima pagina del registro)

Ispettorato compartimentale per

Ispettorato di porto di

GIORNALE DI BORDO

per navi addette a trasporti in servizio pubblico su acque interne

Approvato con D. M. 10 aprile 1952, n. 233

Art. 176 del Codice della navigazione
(R. D. 30 marzo 1942, n. 327)

Art. 81 Regolamento per la navigazione interna
(D. P. 28 giugno 1949, n. 631)

(Dimensioni: base cm. 25, altezza cm. 35)
(Copertina del registro)



ALLEGATO E
MOD. I.G.M. 394-bis

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ispettorato di porto di

REGISTRO DI CARICO

per le navi di stazza lorda superiore alle 25 tonn. addette al trasporto merci

Il presente libro composto di n. pagine numerate e munite del
timbro di ufficio è stato rilasciato al comandante della nave cap.
..... il è iscritto
(1) di nome è iscritto
al n. del registro di iscrizione di (2) è entrata
in servizio il



Il Comandante del porto

(1) Tipo della nave.
(2) Ufficio d'iscrizione.

(Ultima pagina del registro)

Ispettorato compartimentale M. C. T. C. per

**CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DELLE IMPRESE AUTORIZZATE A COSTRUIRE NAVI
ADDETTE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA**

Art. 232 Codice della navigazione
(R. D. 30 marzo 1942, n. 327)

Art. 144 Regolamento per la navigazione interna
(D. P. 28 giugno 1949, n. 631)

La Ditta
con sede in
e cantieri in
ai sensi dell'art. 232 del Codice della navigazione e art. 144 del Regolamento
per la navigazione interna in data. è
stata iscritta al n. dell'elenco delle imprese autorizzate
a costruire navi addette alla navigazione interna tenuto da questo Ispettorato
compartimentale M. C. T. C.
Si rilascia il presente certificato d'iscrizione valevole per gli effetti consen-
titi dalla legge.

..... addi

*Il Direttore
dell'Ispettorato compartimentale*

.....





ALLEGATO F
Mod. I.G.M. 391-bis

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ispettorato compartimentale per
Ispettorato di porto di

REGISTRO DELLE NAVI E GALLEGGIANTI IN COSTRUZIONE

Registro composto di n. fogli numerati e muniti de
timbro d'ufficio

Ispettorato compartimentale per

Ispettorato di porto di

Iniziato il dal n.

Terminato il al n.

**REGISTRO DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI
IN COSTRUZIONE**

Il Capo dell'Ispettorato di porto

Approvato con D. M. 10 aprile 1952, n. 233

Art. 233 Codice della navigazione
(R. D. 30 marzo 1942, n. 327)

Art. 146 Regolamento per la navigazione interna
(D. P. 28 giugno 1949, n. 631)

(Dimensioni: base cm. 35, altezza cm. 50)
(Copertina del registro)



. addì

(Ultima pagina del registro)

Registro delle navi e dei galleggianti in costruzione

4 t

Numero progressivo	Data della domanda di costruzione	Data del varo	Caratteristiche del motore
Cantiere costruttore dello scafo e ubicazione	Uso al quale è adde- ta la nave o il galleggiante	Acque nelle quali è destinata a navigare	Marca e tipo . . . Anno di costruzione . . . Matricola . . . Combustibile . . . Consumo { al km. . . { all'ora . . . { per h/p . . .
Direttore dei lavori	Committente	Caratteristiche dello scafo	Tempi Alesaggio Corsa Potenza { effettiva h/p asse . . . { fiscale . . . Peso del motore
Stabilimento costruttore del motore e ubicazione	Caratteristiche dello scafo	Descrizione delle attrezzature	Altri motori . . .
Direttore dei lavori	Tipo della nave e del galleggiante	In legno o in ferro . . . Pontato o non pontato . . . Lunghezza f. t. Larghezza max. Altezza di costruzione . . . Immersione a v. Immersione a p. c. Dislocamento a v. Coeff. di finezza di carena . . . Portata netta	
	Dati particolari per motori a vapore		
I S P E Z I O N I			
Data	Osservazioni sulle visite effettuate dal funzionario	Il funzionario	
Iscritto nel registro N. dell'Ispettorato di porto di al N. il		Il Capo dell'Ispettorato di porto Firma data.	

(2019)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1952.

Composizione del Consiglio generale dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Capo dello Stato 17 febbraio 1951, col quale viene eretto in ente morale l'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino;

Visto l'art. 11 dello statuto dell'Ente, che riserva al Ministro per l'industria e per il commercio la facoltà di nominare il Consiglio generale dell'Ente;

Viste le designazioni pervenute dagli organismi rappresentanti nel Consiglio generale ai sensi dell'articolo succitato dello statuto;

Considerata l'opportunità di dare all'Ente Italiano della Moda gli organi amministrativi necessari;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente Italiano della Moda è composto come segue:

comm. Natale Cambiè, comm. Simeone Colombo, sig. Federico Leumann, barone Ernesto Mazzonis, gr. uff. Giacinto Trinelli, dott. Giovanni Marossero, cav. Giuseppe Viscardi e ing. Aldo Zegna: designati dall'assemblea dell'Ente Italiano della Moda;

signora Maria Ciulli Ruggeri nata Bulgarini: per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

signora Adriana Cartotti nata Oddasso e dottor Pasquale Morgante: per il Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Giovanni Maria Vitelli: per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino;

comm. Carlo De Gaspari e sig. Bruno Cavallo: per le categorie degli industriali;

cav. Brini Aurelio e sig. Luigi Puricelli: per le categorie dei commercianti;
on. Gioacchino Quarello: per il comune di Torino;
sig. Giuseppe De Fulgentiis, sig. Del Rosso Guido, rag. Aldo Sturla e rag. Roberto Monga: per le categorie degli artigiani;

arch. Mario Mencarelli: per l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Roma, addì 5 maggio 1952

(2252)

Il Ministro: CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1952.

Determinazione del saggio di interesse sui finanziamenti che gli Istituti di previdenza faranno sui fondi propri.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il regio decreto legge 10 novembre 1932, n. 1467;

Visto l'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914;

Vista la deliberazione 20 febbraio 1952 del Consiglio di amministrazione della Direzione generale degli Istituti di previdenza, relativa alla proposta dei tassi di interesse, da praticare sui mutui da concedersi da parte degli Istituti medesimi;

Visto il parere della Commissione di vigilanza sugli Istituti di previdenza, adottato nella seduta del 27 marzo 1952;

Decreta:

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli Istituti di previdenza faranno sui fondi propri viene determinato come segue:

- 1) 7 % per mutui da concedersi a cooperative edilizie;
- 2) 7 % per mutui da concedersi per opere di pubblica utilità da ammortizzarsi entro 10 anni;
- 3) 7,50 % per sconto di annualità statali;
- 4) 7,50 % per tutti gli altri mutui.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1952

Registro Istituti di previdenza n. 1, foglio n. 165. — SALVATORI

(2257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 12.667.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2243)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Presentazione di documenti per il concorso alla cattedra di radiologia nell'Università di Cagliari espletato nel 1950.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in accoglimento del ricorso di un candidato, ha annullato gli atti della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di radiologia per l'Università di Cagliari espletato nel 1950 e, conseguentemente, il decreto Ministeriale relativo all'approvazione degli atti del concorso medesimo.

Gli interessati sono invitati, pertanto, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione superiore, entro il 30 giugno 1952, tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che già ebbero a presentare per il concorso predetto.

Nessun nuovo documento, titolo o pubblicazione potrà essere esibito in aggiunta a quelli risultanti dalla copia dell'apposito elenco, a suo tempo rimesso al Ministero da ciascun interessato con la domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 12 maggio 1952

(2261)

p. Il Ministro: PETROCCHI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1951, n. 6172, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 246 del 25 ottobre 1951.

Si porta a conoscenza degli interessati che le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 maggio 1952 alle ore 8,30 precise in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

Nel successivo giorno 31 maggio, sempre negli anzidetti locali e alla stessa ora, avranno luogo la prova obbligatoria di lingua francese, nonché le prove facoltative di lingua inglese e tedesca.

(2262)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciassette posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo della A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1951, n. 6173, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 249 del 29 ottobre 1951.

Si porta a conoscenza degli interessati che le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nei giorni 4, 5, 6 e 7 giugno 1952 alle ore 7 precise in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

(2263)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami ad undici posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico della A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1951, n. 6174, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 del 30 ottobre 1951.

Si porta a conoscenza degli interessati che le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nei giorni 3, 4 e 5 luglio 1952 alle ore 8,30 precise in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

(2264)